



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 54 del 27/07/2007

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02

FASC. n° 213/06

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell'Area Personale, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: **DE CRESCENZO MICHELE**, nato il 22.05.1927, matr. 5572, C.F. **DCRMHL27E22B963Q**

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: **Sentenza**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Sentenza del T.A.R. Campania, n. 3942 del 04.05.2006, notificata per l'esecuzione in data 13.06.2006, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 15.06.2006, che ha dichiarato nullo l'atto (n.13896/91) con il quale la C.C.A.R.C. ha annullato la deliberazione di G.R. n. 7997/91 che riconosceva l'indennità per direzione di struttura ex art.29 l.r.27/84 ed art.54, l.r.23/1989, e per l'effetto la corresponsione dell'importo lordo di **€ 10.613,78**, oltre interessi legali e valutazione monetaria calcolati al 27.07.2007 dal Settore Trattamento Economico;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: T.A.R. Campania, n. 3942/06

TOTALE DEBITO € 22.637,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

Att. 3



Giunta Regionale della Campania

ATTESTA

- a) **motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002**
- b) che non sussistono ulteriori interessi e/o oneri accessori
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 22.637,92.

Allega la seguente documentazione:

- **Sentenza del T.A.R. Campania, 3942 del 04.05.2006;**
- **nota Prot. 476577 del 28.5.2007 del Settore Trattamento Economico.**

Data 27/07/2007

Visto
Il Responsabile del Servizio
Dr G.G. Mennella

G.G. Mennella

F.to
Il Coordinatore
Dr.ssa L. Genovese

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

23/06



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0476577 del 28/05/2007 ore 11,22

Dest: Stato Giuridico ed Inquadramento

Fascicolo : 2007.XXX/1/1.16
 Stato Giuridico ed Inquadramento



Al Settore
 Stato Giuridico ed Inquadramento
 Sede

Oggetto: nota prot.n.0382133 del 27.04.2007-
 - De Crescenzo Michele e altri.

In riferimento alla nota indicato in oggetto, si riportano di seguito gli importi richiesti.

De Crescenzo Michele

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	10.613,78
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	1.092,39
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	6.691,49
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	4.240,26

Di Ronza Ferdinando

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	8.651,98
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	890,48
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	5.454,67
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	3.456,51

Chella Giuseppe

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	7.613,54
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	783,60
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	4.799,99
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	3.041,65

Stefano Pucillo
 Dr. Michele



28 MAG. 2007



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Trattamento Economico

AREA 07 - SETTORE 05

Conti Loredana

Importo lordo al dipendente per indennità di struttura	€	8.651,98
Oneri riflessi a carico Amministrazione	€	890,48
Interessi legali calcolati al 27.07.2007	€	4.699,52
Rivalutazione monetaria calcolata al 27.07.2007	€	2.977,99

Con la presente si rappresenta che le somme concernenti gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sono stati calcolati sulle differenze retributive al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (C.d.S sez. V[^] sentenza n.2780 del 22.05.2003).

Il Responsabile della P.O.

-Rag. Domenico Cangiano -

Il Dirigente del Settore

- Dott.ssa Paola Sabadin -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3942 Reg. Sent.

ANNO 2006

N. 5424 Reg. Ric.

ANNO 1992

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza

Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Alfredo Storto - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.5424/1992 R.G. proposto da Michele De Crescenzo e
proseguito dagli eredi Maria Rossi ed Antonio e Matilde De Crescenzo,
rappresentati e difesi dagli avv.ti E. Russo e G. Tagliatela;

c o n t r o

- il Comitato Regionale di controllo sugli atti della Regione Campania, in
persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

- la Regione Campania (n.c.);

per l'annullamento

del provvedimento n.1386 de31 20.12.1991 di annullamento della delibera di
giunta regionale n.7997 del 6.12.1991 e di tutti gli atti presupposti, connessi
e conseguenti;

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale
intimata;

VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;

VISTO gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, unico dirigente responsabile del Centro di orientamento professionale di Caserta, si duole del provvedimento con il quale la C.C.A.R.C. ha annullato la delibera regionale che gli riconosceva l'indennità di settore ex art.54 L.R.n.23/1989.

Al riguardo deduce la violazione di legge e l'eccesso di potere.

L'Amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, proseguito dagli eredi dell'interessato.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L'art. 54, comma 3, della legge regionale n. 23 del 18.11.1989 ha stabilito in via transitoria la corresponsione dell'indennità dirigenziale, prevista dal precedente accordo nazionale, in favore del personale formalmente investito di funzione di direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale con legge o atti amministrativi.

Il ricorrente chiede il riconoscimento di detta indennità in relazione all'incarico rivestito di unico dirigente responsabile del Centro di formazione professionale di Caserta.

Al riguardo impugna la decisione della Commissione di controllo sugli atti regionali (n. 13896/1991) che ha annullato la delibera (n.7997/1991) di riconoscimento dell'indennità in questione, deducendo la violazione della

richiamata disposizione normativa e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.

La delibera regionale annullata aveva approvato il lavoro della Commissione incaricata di individuare le strutture idonee per l'applicazione della ripetuta indennità e ne aveva disposto la corresponsione ai responsabili "di cui all'elenco allegato", tra cui l'odierno ricorrente.

Al contrario l'organo tutorio, rilevato il carattere transitorio ed eccezionale della disposizione normativa in commento, dopo aver evidenziato le caratteristiche che debbono avere le strutture interessate ("Uffici o strutture operative ad essi equiparabili..rapportabili all'impianto stabile dell'organizzazione regionale e che non siano di supporto o collegamento...siano esse istituite con legge o con atti amministrativi..adottati entro la data dell'entrata in vigore della stessa L.R. n. 23/89"), ha ritenuto di annullare la suddetta delibera n. 7997/1991 "siccome illegittima per il motivo specifico alla propria fattispecie tra quelli in precedenza illustrati".

Il ricorso è fondato in relazione al rilievo, di carattere assorbente, inerente il difetto di motivazione.

Sul punto questa Sezione non ha motivo di discostarsi dall'orientamento già espresso in precedenti analoghe occasioni (cfr. sentenza n.11197/2005).

Ivi si è avuto occasione di evidenziare come l'organo di controllo, alla luce delle sue stesse surriportate premesse argomentative – che individuano i destinatari dell'indennità nei dipendenti regionali investiti di funzione di direzione di servizi, uffici e strutture operative ad essi equiparabili nonché di unità operative stabili che non siano di supporto o collegamento alle prime – avrebbe dovuto procedere ad un esame specifico dell'atto plurimo,

verificando se per taluna delle categorie di dipendenti considerati non sussistessero le condizioni per l'applicazione del beneficio.

Ciò a maggior ragione in presenza di specifici allegati alla delibera sottoposta a controllo contenenti l'indicazione degli uffici e dei soggetti individuati come beneficiari.

In altri termini difetta nell'atto in esame l'enunciazione del parametro in relazione al quale, con riferimento ai singoli casi specificamente indicati, la posizione del ricorrente è stata ritenuta illegittima.

L'omessa indicazione dei motivi inficia il provvedimento gravato sia in sé sia perché non consente il sindacato giurisdizionale sull'iter logico che ha condotto alla determinazione tutoria.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui esso si riferisce alla posizione del ricorrente come contemplata dalla delibera di giunta regionale assoggettata a controllo.

Sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,

ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.5424/1992 e, per l'effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 novembre 2005.

IL PRESIDENTE




IL CONSIGLIERE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

(Art. 55, L. 27-4-1992, n. 186)

Il Segretario di Cancelleria



04 MAG. 2006

- CO.RE.CO. Regione Campania
- Regione Campania

